

DECRETO-LEGGE N. 63 DEL 2024: AGRICOLTURA E IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO

*Il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, reca **disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.***

*Il provvedimento mette assieme **due tematiche completamente diverse fra di loro: agricoltura e imprese di interesse strategico**, tematiche certamente meritevoli di dignità maggiore e approfondimenti specifici. Il comune denominatore che troviamo nel modo in cui sono trattati nel decreto-legge questi temi – l'ennesimo decreto "monocamerale", esaminato di fatto solo dal **Senato** – è, purtroppo, **la drammatica mancanza di una visione del futuro**. Manca una programmazione strategica capace di assicurare gli imprenditori, i lavoratori e quelle centinaia di migliaia di famiglie che da questi settori traggono sussistenza.*

*[Stefania Maria Marino, intervenuta in Aula a nome del Partito Democratico](#), ha espresso, **un netto dissenso nei confronti del provvedimento**, che pure avrebbe potuto rappresentare un buon inizio, se non si inserisse nel contesto di **diverse crisi, che vanno avanti da anni senza che questo Governo abbia fatto nulla per arginarle**. "Ritengo infatti, che non solo manchi nel risolvere le problematiche che dichiara di affrontare, **ma introduce nuove complicazioni e danni per il nostro settore agricolo e zootecnico.**"*

*È innegabile che il provvedimento contempa **alcuni aspetti necessari**, come i ristori per i vari settori. Tra questi, ad esempio, è da accogliere con estremo favore **la sospensione del pagamento della quota capitale della rata dei mutui delle imprese** che abbiano subito una riduzione del flusso degli affari superiore al 20 per cento, sebbene sia stata **rigettata la proposta del PD-IDP di allargare la platea dei beneficiari anche a chi avesse subito perdite minori**.*

*Ancora **del tutto insufficienti, anche se tardive, le misure sulla siccità**: i ristori alle aziende e la presenza di un commissario straordinario, **ma non bastano**. La Sicilia versa in una situazione tragica, che **gli esigui fondi destinati dal Governo alla risoluzione della crisi non potranno risolvere**.*

*Altra questione cruciale del decreto riguarda, invece, il compito, affidato ad **Ismea**, di individuare i prezzi corretti per la vendita di prodotti agroalimentari, in modo da contrastare le politiche scorrette. Non si capisce, tuttavia, quali sarebbero le conseguenze di tali controlli, considerata **l'assenza di un provvedimento direttamente applicabile**, che individui la soglia al di sotto della quale il prezzo potrà considerarsi lesivo dei principi della corretta competizione.*

L'istituzione di un commissario per affrontare il problema del **granchio blu** è tardiva, seppur necessaria a questo punto, data la drammaticità della situazione: nel delta del Po e Porto Tolle c'era, nel 2023, una produzione di vongole grosse di 2.715.740, oggi siamo ridotti a 80.853.

Un altro articolo critico del decreto in oggetto è quello dei **ristori per gli agricoltori colpiti da fitopatie**, come la peronospora o la moria dei kiwi. **I fondi stanziati sono finora insufficienti** e gli agricoltori hanno già dovuto, in buona parte, affrontare da soli le **conseguenze devastanti di queste malattie**. Lo stesso dicasi per la disposizione riguardante **i danni causati da cinghiali e peste suina**. L'intervento militare non è una soluzione utile a lungo termine: una volta abbattuti i capi di bestiame affetti o i cinghiali in eccesso, il problema – ha sottolineato **Stefania Maria Marino (PD-IDP)** – si ripresenterà esattamente come prima, se non peggio di prima, se non si sceglie di **adottare un approccio strategico che risolva il problema alla base**, con il supporto di ricerche, studi e una politica oculata.

Questo decreto-legge **non risolve neppure la piaga del caporalato**, “mette giusto una pezza”, come ha spiegato [Arturo Scotto capogruppo PD in Commissione Lavoro, nel suo intervento in Aula](#). Per farlo occorrono controlli più significativi, incrociare davvero le banche dati, colpire la parte illegale della filiera agricola, per esempio sono ancora poche o pochissime le aziende che aderiscono alla rete agricola di qualità; e allo stesso tempo colpire il lavoro irregolare e nero. Dobbiamo dunque superare la legge Bossi Fini e scegliere di intervenire sulla qualità del lavoro produttivo. “Il ministro Lollobrigida anziché fare proclami retorici poteva recarsi a Latina, incontrare la famiglia del lavoratore ammazzato e mandare un segnale a tutta la comunità italiana: non si può sfruttare il lavoro”.

La proposta del Partito Democratico – [illustrata anche in una conferenza stampa](#) – è quella di **costruire un Durc di congruità**, così come è stato fatto in edilizia cioè **uno strumento che metta in relazione il tipo di coltura che viene fatto con la manodopera che è necessaria**. Ci si deve arrivare anche in base alle esperienze già maturate con i vari indici di coerenza sperimentati in diversi contesti nazionale e regionali. **Se non c'è congruenza non ci deve essere l'abilitazione per poter ottenere finanziamenti pubblici sia europei che nazionali**, e questo deve diventare in prospettiva **un titolo abilitativo per poter trasformare e commercializzare i propri prodotti**.

Con queste motivazioni [Antonella Forattini ha dichiarato il voto contrario del Partito Democratico](#): **“all'ennesima fiducia**, la cinquantasettesima, che non sarà l'ultima, ahimè, e su un provvedimento fondamentale per il Paese, nel solco di **un metodico svilimento della democrazia parlamentare che caratterizza questo Governo**”. Un voto di sfiducia, anche se sono state inserite in questo decreto molte delle richieste che come Partito Democratico erano state avanzate nel corso di questi anni su diversi provvedimenti.

Resta **un decreto omnibus**, “un decreto che risponde alle emergenze, ma che **non dà risposte strutturali ai bisogni di un comparto che soffre da diverso tempo**, perché l'emergenza climatica non è arrivata adesso, la peste suina nemmeno, per citare un paio di eventi emergenziali in corso”.

Manca una strategia di lungo corso, improntata su provvedimenti sostanziali, strutturali, innovativi e coraggiosi, finalizzati a proteggere la redditività delle imprese e a mantenere alto il nome del made in Italy nel mondo. Rimane – ha concluso **Antonella Forattini (PD-**

IDP) – un provvedimento “**miope sui temi che riguardano la ricerca, l’innovazione e il sostegno alla transizione ecologica nelle campagne**”.

Tema sul quale ha insistito [Stefano Vaccari, capogruppo PD in Commissione Agricoltura, esprimendo il voto negativo del Partito Democratico](#): “Oggi ci presentate **un decreto che, tecnicamente, affronta solo la gestione ordinaria dei temi sul tappeto**. Ci avete messo sopra **un po’ di manchette**, così potrete continuare a fare **propaganda sui territori**, finché quei soldi esauriranno la boccata d’ossigeno che le aziende, per un tratto di strada, riceveranno. Poi di nuovo a cercare soluzioni, emergenza dopo emergenza, difficoltà dopo difficoltà, crisi dopo crisi. Così però, badate, **non si vuole bene all’agricoltura italiana**, così si garantisce solo sopravvivenza. Non è questo ciò che si aspetta il mondo agricolo, che pure plaude – ed è comprensibile – a quelle parti di provvedimento che assegnano risorse dove c’è bisogno”.

Infine, ma non certo per ordine di importanza, **Stefano Vaccari (PD-IDP)** ha ricordato, anche lui, le vicende drammatiche di questi ultimi giorni, “con l’assassinio – perché di questo si tratta, **un assassinio** – del **giovane indiano Satnam Singh**, un ragazzo che, insieme alla moglie, entrambi irregolari, erano aggrappati alla vita, fatta di stenti e di sofferenze. Non è morto accidentalmente, ma **è stato ucciso da un sistema** che, per 4 euro l’ora, ha sfruttato il suo bisogno di lavoro, senza dare alcuna dignità ... **Satnam è stato ucciso anche dall’indifferenza e dall’ipocrisia delle istituzioni**, che fanno leggi avanzate di tutela e poi, irresponsabilmente, non le dotano dei mezzi e delle risorse necessarie”.

Per tutte queste ragioni **il Partito Democratico ha votato contro questo provvedimento**, “un provvedimento tardivo, insufficiente a dare le risposte strutturali di cui l’agricoltura italiana ha, invece, bisogno”.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge di iniziativa del Governo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale” (approvato dal Senato) [AC 1946](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla XIII Commissione Agricoltura.

Si segnalano anche gli [interventi sugli ordini del giorno in Assemblea](#), tra cui diversi sull’ex Ilva.

INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA DELLE IMPRESE AGRICOLE, FLOROVIVAISTICHE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA (ART. 1, CO. DA 1 A 6 E 8)

L’articolo 1, come modificato dal **Senato**, è **finalizzato a contenere la crisi economica causata dalla guerra in Ucraina**, garantire l’**approvvigionamento di materie prime agricole** e **sostenere le filiere produttive**, in particolare il settore cerealicolo, il settore vitivinicolo, il settore florovivaistico, la pesca e l’acquacoltura. Il comma 2 prevede una **moratoria su mutui e finanziamenti** per le imprese agricole, della pesca e

dell'acquacoltura **che hanno subito un calo del volume d'affari** di almeno il 20 per cento o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione almeno pari al 20 per cento delle quantità conferite o della produzione primaria, nel 2023. In particolare, viene **prevista la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale** delle rate dei mutui e dei finanziamenti in scadenza nel 2024, la proroga per 12 mesi dei termini di rimborso senza oneri per le parti e il differimento automatico della scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia e dall'ISMEA. I commi 3 e 4 prevedono **l'incremento della dotazione del Fondo per la sovranità alimentare** di 1 milione di euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, integrando fra i relativi interventi finanziabili la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio per le imprese attive al 31 dicembre 2021. I criteri per l'assegnazione del beneficio devono tenere conto della **stipula di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni**.

Con le modifiche approvate dal **Senato**, sono stati aggiunti i commi da 4bis a 4-quater, con il fine di **contribuire alla ristrutturazione delle imprese agricole** (del settore olivicolo - oleario, di quello agrumicolo e di quello lattierocaseario del comparto del latte ovino e caprino), attraverso **lo stanziamento di 15 milioni di euro**.

Il comma 5 prevede la possibilità di **destinare le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura**, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, ai **produttori di grano duro** e dell'intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo **sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu**. Il comma 5-*bis*, prevede la concessione di **contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione** o a limitata diffusione. Il comma 6 prevede, infine, la **proroga dei termini** per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti **de minimis**.

Il comma 8 reca la **copertura degli oneri** di cui al comma 6.

ALTRI INTERVENTI PER CONTRASTARE LA CRISI DEL SETTORE (ART. 1, CO. 7 E 9)

L'articolo 1, comma 7, introduce il nuovo articolo 16-*bis* all'interno del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, con il quale si prevede, per l'anno 2024, **un credito di imposta per investimenti nella ZES unica** per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura. Il comma 9 individua la copertura finanziaria.

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GENETICA AGRARIA (ART. 1, CO. 9-BIS)

L'articolo 1 comma 9-*bis*, introdotto dal **Senato**, **proroga** dal 31 dicembre 2024 **al 31 dicembre 2025** il termine entro il quale lo svolgimento delle **attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati** riguarda il sostegno di produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonché di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità, **nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea**, di una disciplina organica in materia, **è consentito** previa autorizzazione all'emissione deliberata

nell'ambiente di **organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici.**

DIFFERIMENTO TERMINI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI ATTIVITÀ AGRICOLE (ART. 1, CO. 9-TER)

Il comma 9-ter dell'articolo 1, introdotto dal Senato, **differisce** per le aziende agricole i **termini di presentazione di alcune dichiarazioni** necessarie **per avvalersi di aliquote ridotte di accisa relative ad alcuni prodotti energetici.**

ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI (ART. 1, COMMA 9-QUATER)

L'articolo 1, comma 9-quater, introdotto dal **Senato**, **dispone l'abrogazione dell'articolo 11-bis del decreto-legge n. 17 del 2022** (convertito dalla legge n. 34 del 2022). La disposizione oggetto di abrogazione introduce misure volte alla predisposizione di un **Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici.**

CARTA DI PAGAMENTO "DEDICATA A TE" (ART. 1-BIS)

L'articolo 1-bis – introdotto al **Senato** – introduce il comma 2-bis all'articolo 1 della legge di Bilancio 2024 che prevede **un trasferimento di 4 milioni di euro all'ANCI a titolo di rimborso ai Comuni** delle spese sostenute per la **comunicazione ai beneficiari del sostegno agli indigenti** tramite la **cd. "Carta dedicata a te"** per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti e di abbonamenti ai mezzi pubblici.

MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 1° GIUGNO 2023, N. 61 (ART. 1-TER)

L'articolo 1-ter, introdotto dal **Senato**, prevede **un sistema di ristori per il settore agricolo per i danni provocati da frane nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.** A tale riguardo vengono apportate alcune puntuali modifiche al decreto-legge n. 61 del 2023 (convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE (ART. 2)

Il comma 1 dell'articolo 2 prevede, **per i periodi di contribuzione previdenziale compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024**, una **riduzione della misura dei premi e contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricolo** per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, operante nelle zone agricole di cui all'allegato 1 del D.L. 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2023, n. 100 – allegato che individua alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 –. Il successivo comma 2 provvede alla stima degli oneri finanziari e alla relativa copertura.

Le novelle di cui al comma 3 concernono **gli elenchi nominativi, curati dall'INPS**, delle **giornate lavorative** degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni. Il comma 4 reca le clausole di invarianza finanziaria.

AMMORTIZZATORI SOCIALI PER SOSPENSIONI O RIDUZIONI DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA CONNESSE A ECCEZIONALI SITUAZIONI CLIMATICHE (ART. 2-BIS, CO. 1-4)

I commi da 1 a 4 dell'articolo 2-*bis* – articolo inserito in **Senato** – recano **norme transitorie** in materia di **ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche**. Il comma 1 estende, in via transitoria, nel rispetto di un limite di spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale **per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato** (CISOA) ai casi in cui l'attività degli operai agricoli (a tempo indeterminato) sia **ridotta, in ragione di intemperie stagionali**, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto; l'estensione concerne, nel rispetto del suddetto limite di spesa, le **riduzioni di attività lavorativa comprese nel periodo tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2024**; nei suddetti termini si estende dunque (limitatamente alla categoria degli operai a tempo indeterminato e alla causale delle intemperie stagionali) l'applicabilità dell'istituto, prevista dalla disciplina vigente per i casi di sospensione per intere giornate – a causa di intemperie stagionali o di altri eventi non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori – dell'attività dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (quadri, impiegati ed operai) . Per i periodi di trattamento concesso in base all'estensione transitoria in esame, il medesimo comma 1 stabilisce l'esclusione dal computo dei limiti di durata relativi al singolo lavoratore e prevede l'equiparazione a periodi lavorativi al fine del computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere contemplato – al fine dell'applicazione della CISOA – dal contratto individuale.

Il comma 2 reca, in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale, **una deroga transitoria alla norma che stabilisce**, per le imprese di specifici settori e a differenza di quanto già previsto a regime per gli altri settori, **l'applicazione di determinati limiti di durata complessiva anche per l'ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili**. La deroga transitoria concerne i trattamenti relativi alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa comprese **nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2024** e viene ammessa nel rispetto di un limite di spesa pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024.

I commi 3 e 4 provvedono alla copertura finanziaria per gli oneri.

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN AREE DI CRISI INDUSTRIALE (ART. 2-BIS, CO. 5)

Il comma 5 dell'articolo 2-*bis* – articolo inserito in **Senato** – prevede **un'integrazione del finanziamento relativo alla possibilità di riconoscimento**, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, nel corso dell'anno 2024, relativi a imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, **del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga ai limiti di durata previsti dalla disciplina generale di tale trattamento**; l'integrazione finanziaria in oggetto fa riferimento in particolare a **lavoratori dipendenti da imprese operanti in alcune aree di crisi industriale della regione Basilicata**. Il comma,

inoltre, consente che le risorse finanziarie corrispondenti al suddetto limite di spesa siano utilizzate per il finanziamento della proroga, nell'anno 2024, di **trattamenti di mobilità in deroga in favore di soggetti già operanti, come lavoratori dipendenti, in aree di crisi industriale complessa**.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E DI LAVORO – CONTROLLI (ART. 2-TER)

L'articolo 2-ter, introdotto dal **Senato**, al comma 1, modifica l'art. 7, comma 2 del D.L. 48/2023, **rafforzando l'attività di controllo in materia di prevenzione e di contrasto al caporalato**, allo sfruttamento lavorativo ed al **lavoro sommerso e irregolare**. A tal fine, si prevede che anche il **personale ispettivo del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro in forza presso l'INL** - oltre, come previsto dalla normativa vigente, al personale ispettivo dell'INL e alla Guardia di finanza - **ha accesso a tutte le informazioni ed alle banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS**.

I commi 2 e 3 autorizzano l'Inps e l'Inail, per l'anno 2024, ad assumere, rispettivamente, 403 e 111 **nuove unità da inquadrare nel ruolo dei funzionari impiegati in attività di vigilanza**, nei limiti dell'economie prescritte dall'art. 31, comma 12, del D.L. n. 19/2024.

Il comma 4, invece, disciplina le modalità attraverso cui deve svolgersi la **procedura di selezione** pubblica volta all'assunzione del suddetto personale.

SISTEMA INFORMATIVO PER LA LOTTA AL CAPORALATO (ART. 2-QUATER)

L'articolo 2-quater – introdotto dal **Senato** – prevede l'**istituzione**, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del **Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura**, avente le finalità di promuovere la strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo, nonché di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura. Alla sua costituzione concorrono i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e dell'interno, l'INPS, l'INAIL, l'INL, l'AGEA e l'ISTAT. Il Sistema costituisce **uno strumento di condivisione delle informazioni** tra le richiamate amministrazioni centrali e le regioni, che mettono a disposizione le informazioni e i dati disponibili di interesse (comma 1).

La disposizione precisa, infine, che dalla sua attuazione **non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ISTITUZIONE DI BANCA DATI DEGLI APPALTI IN AGRICOLTURA (ART. 2-QUINQUIES)

L'articolo 2-quinquies – inserito al **Senato** – prevede, in primo luogo, l'**istituzione, presso l'INPS, di una banca dati degli appalti in agricoltura**, in cui possono iscriversi, in forma singola o associata, le imprese che rientrino in alcune tipologie e che intendano partecipare ad appalti in cui il soggetto committente sia un'impresa agricola. Nell'ambito di tale banca dati, l'INPS rilascia **un'attestazione di conformità del soggetto appaltatore**, in relazione ai requisiti di qualificazione da definirsi con decreto ministeriale. Per l'ipotesi di stipulazione – o di esecuzione – di un contratto di appalto nel settore agricolo con un appaltatore privo

di tale attestazione, **si prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria e l'esclusione temporanea dalla Rete del lavoro agricolo di qualità**. Le medesime sanzione pecuniaria ed esclusione temporanea vengono previste per l'ipotesi in cui le imprese rientranti nelle suddette tipologie non stipulino – prima o al momento della conclusione di un contratto di appalto nel settore agricolo – una polizza fideiussoria assicurativa, di cui sia beneficiario il committente, a garanzia dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi INAIL e delle retribuzioni, dovuti per i propri dipendenti in relazione all'esecuzione del contratto di appalto. Dall'ambito del presente articolo sono esclusi i contratti di appalto rientranti nella disciplina del codice dei contratti pubblici.

MISURE URGENTI PER ALCUNE PRODUZIONI (ART. 3, CO. DA 1 A 5, DA 6 A 8, 8-TER E 8-QUATER)

L'articolo 3, modificato dal **Senato**, prevede **misure di sostegno per le imprese agricole** che hanno subito e segnalato **danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia** a causa della "moria del kiwi" nel 2023, ma non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici.

L'articolo in esame incrementa, inoltre, la **dotazione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole** di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché la **dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali** di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Nel corso dell'esame in **Senato**, inoltre, sono stati introdotti i due commi aggiuntivi 8-ter e 8-quater recanti **misure di aiuto in favore delle imprese agricole con sede operativa in Sicilia** che hanno subito **danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi**, verificatisi dal mese di luglio del 2023 e fino al mese di maggio del 2024.

EPIDEMIA DELL'INSETTO IPS TYPOGRAPHUS (ART. 3, CO. DA 5-BIS A 5-QUATER)

I commi in esame, inseriti nel corso dell'esame in **Senato**, rideterminano la **dotazione del Fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie** per le zone interessate **dall'epidemia dell'insetto Ips typographus** in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, consentendo alle regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia l'utilizzo del fondo altresì per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione, nonché di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus.

XYLELLA FASTIDIOSA (ART. 3, CO. 8-BIS)

L'articolo 3, comma 8-bis – introdotto al **Senato** – al fine di **sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa** autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 per i reimpianti e le riconversioni tramite "cultivar di olivo resistenti", nonché per le riconversioni verso altre colture.

MISURE PER IL SOSTEGNO DEI PRODUTTORI VITIVINICOLI (ART. 3-BIS)

L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, prevede la realizzazione del **collegamento**, mediante misure di digitalizzazione, **tra i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli** – disciplinati dalla normativa dell'Unione europea – e **lo schedario viticolo**.

CONTRASTO ALLE PRATICHE SLEALI (ART. 4)

L'articolo 4, comma 1, introduce una serie di **modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, recante disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare**. In particolare, nel citato decreto vengono aggiunte le definizioni di “costo di produzione” e “costo medio di produzione”; viene specificato, nell'ambito dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione che i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione. Viene esplicitamente indicato che le convenzioni e i regolamenti che disciplinano **i mercati all'ingrosso devono osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali**. I titolari e i gestori dei mercati all'ingrosso devono **denunciare all'Ispettorato centrale** della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) **le violazioni di cui vengano a conoscenza**. La violazione della normativa sulle pratiche sleali da parte di un fornitore costituisce **grave inadempimento** del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato.

Si autorizza l'ICQRF a **chiedere agli acquirenti tutte le informazioni necessarie**, con l'acquisizione di documenti contabili relativi alle attività di vendita, per facilitare indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate.

Viene inoltre **modificato il regime sanzionatorio**, introducendo la possibilità per il contraente che abbia commesso una pratica commerciale sleale di beneficiare di una riduzione del 50 per cento della sanzione se, entro 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, **dimostra di aver posto in essere misure per elidere le conseguenze dannose dell'illecito**. Per i casi di mancata stipula scritta del contratto di cessione e di imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose vengono rese esplicite le attività idonee a elidere le conseguenze dannose. I commi 2 e 3 prevedono lo **stanziamento di fondi** a favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA): 1,5 milioni di euro per il 2024 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il **potenziamento dei sistemi informatici** più ulteriori 100.000 euro annui a decorrere dal 2024 per le **spese di funzionamento dei sistemi informatici**.

TRASPARENZA DEI MERCATI NEL SETTORE AGROALIMENTARE (ART. 4-BIS)

L'articolo 4-bis, introdotto dal **Senato, ridefinisce** – apportando alcune modifiche ai commi 139-142 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) – **gli obblighi di comunicazione cui sono soggette le aziende, che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri**, al fine di un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali.

RAFFORZAMENTO DELLE SANZIONI NEL SETTORE ALIMENTARE (ART. 4-TER)

L'articolo 4-ter, inserito nel corso dell'esame al **Senato**, mira a **rafforzare le sanzioni**, in particolare per le **imprese di medie e grandi dimensioni**, applicabili alle **violazioni di**

specifiche norme in materia alimentare, relative alla rintracciabilità degli alimenti, alla commercializzazione dell'olio d'oliva, alle **indicazioni geografiche e denominazioni di origine**, nonché all'apposizione delle indicazioni obbligatorie relative alle **sostanze allergizzanti o intolleranti**.

DISPOSIZIONI FINALIZZATE A LIMITARE L'USO DEL SUOLO AGRICOLO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI A TERRA (ART. 5)

L'articolo 5, comma 1, modificato nel corso dell'esame in **Senato**, **limita l'installazione degli impianti fotovoltaici**, con moduli collocati a terra, **in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti**, solo a talune aree, quali:

- ✓ **i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte**, limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell'area occupata;
- ✓ **le cave e miniere cessate**, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, ivi incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, **nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati**;
- ✓ **i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato** italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- ✓ **i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale** all'interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli di pertinenza di aeroporti delle isole minori;
- ✓ **le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti**, nonché le aree classificate agricole i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- ✓ **le aree adiacenti alla rete autostradale** entro una distanza non superiore a 300 metri.

Tale limitazione, tuttavia, **non si applica** ove gli impianti siano **finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile**, ovvero nei casi in cui si tratti di progetti attuativi di altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

Il comma 2 prevede una **norma transitoria**, secondo la quale **la limitazione all'installazione** di impianti fotovoltaici a terra in zone classificate agricole non si applica per i **progetti per i quali sia stata già avviata almeno una delle procedure amministrative**, incluse quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno di tali titoli.

CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE (ART. 5, CO. 2-BIS)

L'articolo 5 comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in **Senato**, disciplina la **durata dei contratti di concessione del diritto di superficie** per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

TRATTAMENTO FISCALE PRODUZIONE DI ENERGIA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI A TERRA (ART. 5, CO. 2-TER E 2-QUATER)

I commi 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 5, inseriti al **Senato**, prevedono che **il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia** elettrica e calorica di impianti fotovoltaici con moduli a terra entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, per la parte eccedente il limite di "agrarietà" previsto dalla legislazione vigente, **determina il reddito di impresa nei modi ordinari**.

IMPIANTI DI BIOGAS E BIOMETANO ALIMENTATI CON BIOMASSE AGRICOLE (ART. 5-BIS)

L'articolo 5-*bis*, inserito in **Senato**, contiene **misure finalizzate garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole**.

Il comma 1 **estende la portata** applicativa della norma che prevede un **regime di prezzi minimi garantiti o integrazioni dei ricavi per la produzione di energia elettrica** da impianti a biogas e biomassa che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027, ovvero che vi rinuncino entro la stessa data. Il regime viene **ora riconosciuto a coloro i cui incentivi siano terminati il 28 luglio 2023**, ovvero a coloro che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027.

Il comma 2 reca disposizioni volte a chiarire la definizione, all'interno del D.M. 224/2023 relativo alle garanzie di origine (GO), di biometano autoconsumato (prodotto da impianti incentivati) ai fini dell'applicazione delle specifiche disposizioni sulle relative GO ivi previste.

TIPOLOGIA DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE. EPIZOOZIE (ART.6, CO.1) SOPPRESSO

L'articolo 6, comma 1, risulta **soppresso** a seguito di una modifica approvata in sede referente. Tale comma inserisce il riferimento alle epizoozie suscettibili di diffusione negli allevamenti animali nell'ambito del rischio "igienico-sanitario", incluso tra le tipologie di rischio per le quali può esplicarsi l'azione del Servizio nazionale della protezione civile.

UTILIZZO DEL FONDO PER LA BIOSICUREZZA (ART. 6, CO. 2)

L'articolo 6, comma 2, **rifinanzia** di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025 il **Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza**. Tale disposizione è finalizzata a contrastare gli effetti derivanti dalla **peste suina africana** e, in particolare, ad incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza.

DISPOSIZIONI SUL PRELIEVO DI CINGHIALI (ART. 6, CO. 2-BIS)

L'articolo 6, comma 2-bis, introdotto al **Senato**, consente, **sino al 31 dicembre 2028** la **caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte**, anche con l'ausilio dei metodi selettivi, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo.

CONTRASTO ALLA PESTE SUINA AFRICANA (ART. 6, CO. 3)

L'articolo 6, comma 3, con una modifica introdotta in **Senato**, definisce i **poteri del Commissario straordinario** istituito dalla legge n.9 del 2022. La norma prevede anche il **concorso del personale delle Forze armate** all'attuazione delle misure per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA.

Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze. La norma stabilisce anche che il Commissario opera **in deroga a ogni disposizione di legge diversa** da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e della relativa normativa nazionale di attuazione

È previsto che per la messa in opera di **recinzioni e altre strutture temporanee** necessarie al contenimento dell'epidemia, il Commissario **operi anche in zone indenni adiacenti alla zona infetta**, ritenute strategiche per il contenimento dei cinghiali.

PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE (ART. 6, CO. 3-BIS)

L'articolo 6, comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame in **Senato**, interviene sulla disciplina degli **strumenti per l'esercizio dell'attività venatoria** di cui all'art. 13 della legge n. 157 del 1992, stabilendo che per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa) è **consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna** con l'esclusione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 185 del 1990.

CONTRASTO ALLA SPECIE DEL GRANCHIO BLU (ART. 7)

L'articolo 7 prevede la nomina, fino al 31 dicembre 2026, di **un Commissario straordinario nazionale** per l'adozione di interventi urgenti volti a **contenere e a contrastare il fenomeno della diffusione della specie invasiva del granchio blu** (*Callinectes sapidus*). La stessa disposizione disciplina, in particolare: la struttura a supporto del Commissario straordinario ed il contingente di personale ad essa preposto; il piano di intervento per la cui attuazione sono assegnati, 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per il 2026.

IL Commissario straordinario trasmette periodicamente **una relazione sulle attività svolte** e su quelle da svolgersi al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

BRUCELLOSI E TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA (ART. 8)

L'articolo 8, prevede la nomina di un **Commissario straordinario nazionale** per il **contrasto e l'eradicazione** sul territorio nazionale della **brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina**, specificandone durata dell'incarico, compiti assegnati e prevedendo, altresì, la **nomina di un subcommissario**.

La **Direzione generale della salute animale del Ministero della salute**, presso cui opera il Commissario straordinario nazionale, **assicura il necessario supporto** allo svolgimento delle funzioni dello stesso, provvedendo al **rimborso delle spese sostenute**.

Al tal fine, la Direzione può essere **potenziata con l'assegnazione di un contingente massimo di quindici unità di personale**, dipendente di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Al Commissario straordinario e al sub-commissario **non spettano compensi**, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese.

RIORGANIZZAZIONE DEL COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (ART. 9)

L'articolo 9, al fine di rafforzare le funzioni dell'Arma dei Carabinieri in materia di tutela agroalimentare:

- ✓ **istituisce la figura del personale ispettivo** con compiti di **polizia agroalimentare**, stabilendo le modalità per definirne le competenze e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive;
- ✓ pone il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità e delle foreste, in luogo del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE DI LATTE VACCINO, OVINO E CAPRINO (ART. 9-BIS)

L'articolo 9-bis, inserito nel corso dell'esame al **Senato**, prevede la **riduzione della forbice edittale per le sanzioni applicabili** ai casi di violazione degli obblighi di registrazione relativi al monitoraggio della produzione di **latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati** da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. In particolare, il minimo edittale viene ridotto da 5.000 a 1.000 euro, mentre il massimo passa da 20.000 a 6.000 euro. Si prevede, inoltre, nel caso di un **piccolo produttore** che non adempie ai propri obblighi di registrazione **che le sanzioni siano applicabili a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024**.

CONTROLLO SULLE DENOMINAZIONI PROTETTE E SULLE PRODUZIONI BIOLOGICHE (ART. 9-TER)

L'articolo 9-ter, introdotto durante l'esame in **Senato**, reca **modifiche in materia di controlli sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche**. In particolare, si interviene sulle norme che **disciplinano i piani di controllo** sulle denominazioni protette, **stabilendo l'applicabilità di sanzioni pecuniarie** in caso di inadempienza degli obblighi di pagamento relativi allo svolgimento delle attività della struttura di controllo. Inoltre, nell'ambito delle produzioni biologiche, **si introduce un meccanismo di controllo sul contributo annuale per la sicurezza alimentare**.

LA SIN S.p.A. NELL'AGEA (ART. 9-QUATER)

L'articolo 9-quater, introdotto durante l'esame in **Senato**, reca disposizioni volte ad operare **l'incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN S.p.A.), nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)**. La finalità di tale modifica dell'assetto istituzionale è la **razionalizzazione del sistema di controllo e intervento in materia**. Nelle more dell'operazione, la norma in esame disciplina i trattamenti economici dei dipendenti di SIN, oltre a consentire una riorganizzazione interna ad AGEA.

GUARDIE VENATORIE (ART. 10, CO. 1)

L'articolo 10, comma 1, incide sul novero dei **soggetti cui è affidata la vigilanza dell'applicazione della legge sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio**.

La disposizione in commento riconosce come affidatarie della vigilanza in materia le guardie volontarie delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della L. n. 157 del 1992, e quelle delle associazioni agricole rappresentate nel CNEL e del lavoro e quelle di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la **qualifica di guardia giurata** ai sensi del TULPS.

SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI ATTIVITÀ VENATORIA (ART. 10, CO. 1-BIS)

L'articolo 10, comma 1-bis, inserito durante l'esame in **Senato**, apporta una modifica alla disciplina di cui all'art. 18 della legge n. 157 del 1992 in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio: **viene esteso – dal 1° ottobre al 31 gennaio –, il periodo temporale in cui è ammessa l'attività venatoria al cinghiale (Sus Scrofa)**.

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (ART. 10-BIS)

L'articolo 10-bis prevede **una riserva del 30 per cento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, nell'ambito delle assunzioni al ruolo iniziale dei vigili del fuoco **per l'anno 2024**.

ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO DELLA SCARSITÀ IDRICA, PER IL POTENZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE (ART. 11)

L'articolo 11 reca una **serie di misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche**, intervenendo sul decreto-legge n. 39 del 2023 ("Decreto siccità"). In particolare, viene prevista la **proroga** della durata **dell'incarico del Commissario Straordinario** per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto del Commissario stesso. Inoltre, l'articolo reca la previsione di **misure specifiche finalizzate alla definizione di un piano degli interventi urgenti** da sottoporre all'approvazione da parte **della Cabina di regia**, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale è chiamata ad esercitare **funzioni di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio per il contenimento e il contrasto degli effetti della siccità**.

ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL MARE (ART. 12)

L'articolo 12, modificato dal **Senato**, prevede **l'istituzione del Dipartimento per le politiche del mare** e la soppressione della Struttura di missione competente nella medesima materia, **presso la Presidenza del Consiglio dei ministri**. Le funzioni svolte dalla soppressa Struttura di missione sono attribuite al nuovo Dipartimento.

La norma istituisce due uffici dirigenziali di livello generale e quattro uffici dirigenziali di livello non generale, presso il medesimo Dipartimento per le politiche del mare. Assegna al Dipartimento il contingente di 15 unità di personale non dirigenziale già assegnato alla Struttura di missione. Prevede l'assegnazione al medesimo Dipartimento di ulteriori 5 unità di personale non dirigenziale. A seguito delle modifiche apportate, il personale non dirigenziale assegnato al Dipartimento risulta elevato da 20 a 26 unità. È inoltre assegnato al Dipartimento il contingente di esperti già attribuito alla Struttura di missione. L'articolo in esame provvede, altresì, alla copertura degli oneri.

ESCLUSIONE DAI DIVIETI DI CONFERIMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI IN QUIESCENZA (ART. 12-BIS)

L'articolo 12-bis – inserito in **Senato** – introduce alcune **esclusioni dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori, pubblici o privati, e collocati in quiescenza**. L'esclusione concerne il conferimento di incarichi a soggetti vicari dei soggetti titolari di **incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche**; l'esclusione – che integra quella già vigente per i titolari dei suddetti incarichi di vertice – è subordinata alla condizione che i soggetti vicari siano impegnati nella cura delle **attività di Vice Ministri dotati di delega di competenze per uno specifico e intero comparto di materia** (comma 1). L'esclusione posta dal comma 2 concerne **gli iscritti agli ordini professionali**, già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **che proseguono la loro attività professionale** (anche svolgendo incarichi che sarebbero soggetti alla disciplina restrittiva in esame). Resta ferma – come esplicitato nel comma 2 e come già previsto nella norma oggetto della novella di cui al comma 1 – l'applicazione (ove ne sussistano i presupposti) delle **norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici**.

CONTINUITÀ OPERATIVA DEGLI IMPIANTI EX ILVA (ART. 13)

L'articolo 13, comma 1, dispone che **l'amministrazione straordinaria di Ilva s.p.a.** possa **incrementare le risorse** da trasferire **all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia s.p.a.**, fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva in a.s. versate in apposito patrimonio destinato.

Il comma 2 interviene sulla norma che **autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere, nel limite massimo di 320 milioni di euro per il 2024, uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni** a favore delle società in amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti della società Ilva s.p.a. Il comma *2-bis*, introdotto al **Senato**, interviene sulla **destinazione delle somme che sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato** in via definitiva all'esito di **procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo Ilva** per fatti anteriori al suo commissariamento, specificando che possono essere destinate anche all'attuazione degli interventi volti a garantire la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti.

Il comma *2-ter*, introdotto dal **Senato**, interviene sulla **destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva s.a.**, precisando che queste siano versate in un patrimonio destinato alle **bonifiche ambientali** e, solo ove queste siano completate e residuo disponibilità, a **progetti di decarbonizzazione** del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto.

VALUTAZIONE DEL RAPPORTO DI SICUREZZA DEGLI STABILIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE (ART. 14, CO. 1)

L'articolo 14, comma 1, **modifica**, con riferimento agli **stabilimenti di interesse strategico nazionale**, la **disciplina del rapporto di sicurezza**, già previsto in via obbligatoria per il **gestore di uno stabilimento** in cui siano presenti **sostanze pericolose** in misura superiore a determinate soglie. La novella concerne esclusivamente i casi di revisione periodica quinquennale del rapporto di sicurezza e altre fattispecie specifiche, con esclusione dei casi di rapporto relativo a uno stabilimento nuovo o a uno stabilimento esistente che abbia subito determinate modifiche.

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (ART. 14, CO. 2 E 3)

Il comma 2 dell'articolo 14 **abbrevia a cinque settimane la durata del corso di formazione** della procedura concorsuale **per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto** con decorrenza dal 1° gennaio 2023 (per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022).

Ed il comma 3 **riconosce in via espressa** alle unità – nel limite numerico di 25 – di personale dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le quali espletino funzioni specialistiche, **le indennità riservate al personale specialista**.

TERMINI E PROCEDURE IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE DI IMPRESE CHE GESTISCONO STABILIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE (ART. 15)

L'articolo 15 contiene, nell'ambito della **disciplina del procedimento di cessione a terzi dei complessi aziendali dell'ex Gruppo Ilva**, norme volte a **disciplinare le ipotesi di c.d. affitto ponte nelle more della procedura di vendita dei compendi aziendali**, prevedendo, da un lato, la **possibilità di prorogare anche il programma delle amministrazioni straordinarie** delle imprese affittuarie fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali (comma 1) e, dall'altro, **un regime ulteriormente derogatorio**, nell'ambito della procedura speciale di accesso diretto all'amministrazione straordinaria (ex D.L. n. 347/2003), **per l'individuazione dell'affittuario** (comma 2).

TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DI COMPENDEI AZIENDALI DI INTERESSE STRATEGICO (ART. 15-BIS)

L'articolo 15-*bis* si propone di **tutelare gli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico** mantenendo fermi nei loro confronti, nei casi di nullità o di annullamento della vendita per vizi della procedura di amministrazione straordinaria o del procedimento di vendita ad evidenza pubblica, gli **effetti della vendita stessa e prevedendo un risarcimento al danneggiato solo in forma equivalente**.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (ART. 15-TER)

L'articolo 15-*ter*, introdotto durante l'esame in **Senato**, stabilisce che le disposizioni del decreto legge in esame sono **applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano**, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche in riferimento alla clausola di maggior favore introdotta dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

ENTRATA IN VIGORE (ART. 16)

L'articolo 16 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. **Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno 16 maggio 2024.**

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge – insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione – **entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.**